

COMUNE DI GIURDIGNANO

(Prov. di Lecce)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di maggio, nella Residenza municipale,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Giurdignano nella persona del Dr. Pierpaolo Tripaldi
Responsabile del Servizio Contenzioso, giusto Decreto Sindacale di
nomina n. 8 del 01.08.2016, il quale interviene esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 83000870754, P.IVA
02376970758

e

- 2) L'Avv. Gabriele Toma, nato a MAGLIE il 31/12/78, C.F.
TPO GRL 78 T 31 E 81 S L residente in MAGLIE via
ITALIA, 65, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di
Lecce, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso
questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 52 del 29.05.2017 è stata deliberata la
rappresentanza del Comune di Giurdignano il recupero del credito che il
Comune di Giurdignano vanta nei confronti della Vodafone Omnitel, in
virtù di contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stipulato
in data 21.02.2011 per la durata di nove anni rinnovabili, per la
installazione di stazione radio base per telefonia mobile su porzione di

terreno di pertinenza dello stadio comunale "Giuseppe Bello", pari a €
14.522,26 a tutto il 11.01.2017

- Con determina del Servizio Amministrativo R.G. n. 157 del
30.05.2017 è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv.
Gabriele Toma con studio in Maglie (LE) Via Malta 65;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di procedere in
giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di
Giurdignano contrapposto a Vodafone Omnitel.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. Per ulteriori ed
eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere,
senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza
di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché
l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni
scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire
il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli
atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione
del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri
interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di
transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma
sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere,
avendo cura di rimettere tempestivamente l'Amministrazione Comunale

copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro la Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453

e ss. Del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 2.180,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per la prestazione di cui al presente incarico è presuntivamente stabilito in € 2.180,00 al lordo di ogni onere dei Legge.

Nella redazione della parcella finale, il legale deve attenersi a quanto indicato nel preventivo dallo stesso proposto, tenuto conto dalla attività effettivamente svolta (numero udienze, consultazioni con il cliente ecc.).

Ai fini della liquidazione finale la misura dell'onorario è calcolata, in relazione al valore della causa, secondo i parametri minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente al momento dello svolgimento della attività,

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento

giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale


degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Art. 12 - Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto.

Giurdignano 29.05.2017

L'Avvocato



Per il Comune di Giurdignano

Il Resp. Serv. Contenzioso

